



PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (REGGIO EMILIA) 2

UNIONE DEI COMUNI "VALLE SAVIO" (FORLÌ-CESENA) 32

COMUNITÀ MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO (REGGIO EMILIA)

Statuto Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

STATUTO

UNIONE MONTANA DEI COMUNI “DELL’APPENNINO REGGIANO”

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l’Unione, in conformità all’art. 32, comma 6 del TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- **Consiglio Comunale di Busana - deliberazione n. 27 del 26.10.2013**
- **Consiglio Comunale di Carpineti - deliberazione n. 64 del 20.12.2013**
- **Consiglio Comunale di Casina - deliberazione n. 44 del 18.10.2013**
- **Consiglio Comunale di Castelnovo ne’ Monti - deliberazione n. 60 del 30.9.2013**
- **Consiglio Comunale di Collagna - deliberazione n. 28 del 27.9.2013**
- **Consiglio Comunale di Ligonchio - deliberazione n. 41 dell’11.10.2013**
- **Consiglio Comunale di Ramiseto - deliberazione n. 32 del 26.9.2013**
- **Consiglio Comunale di Toano - deliberazione n. 68 del 21.12.2013**
- **Consiglio Comunale di Vetto - deliberazione n. 30 del 30.9.2013**
- **Consiglio Comunale di Villa Minozzo - deliberazione n. 93 del 21.12.2013**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1 - Istituzione dell'Unione - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone
- ART. 2 - Statuto e Regolamenti
- ART. 3 - Durata e scioglimento dell'Unione
- ART. 4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione
- ART. 5 - Finalità, funzioni e compiti dell'Unione
- ART. 6 - Funzioni dell'Unione conferite dai Comuni
- ART. 7 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

- ART. 8 - Gli Organi di governo
- ART. 9 - Competenze del Consiglio
- ART. 10 - Composizione del Consiglio
- ART. 11 - Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri
- ART. 12 - Diritti e doveri del Consigliere
- ART. 13 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
- ART. 14 - Incompatibilità a Consigliere dell'Unione – Cause di decadenza
- ART. 15 - Prima seduta del Consiglio
- ART. 16 - Modalità di convocazione del Consiglio
- ART. 17 - Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri
- ART. 18 - Pubblicità delle sedute
- ART. 19 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio
- ART. 20 - Disciplina delle sedute
- ART. 21 - Votazioni
- ART. 22 - Astensione obbligatoria
- ART. 23 - Validità delle proposte
- ART. 24 - Commissioni consiliari
- ART. 25 - Gruppi consiliari
- ART. 26 - Composizione della Giunta
- ART. 27 - Indennità e rimborsi
- ART. 28 - Competenze della Giunta
- ART. 29 - Il Presidente
- ART. 30 - Il Vicepresidente
- ART. 31 - Elezione e surrogazione del Presidente

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 32 - Rapporti tra organi politici e dirigenza
- ART. 33 - Principi generali di organizzazione
- ART. 34 - Sub-ambiti
- ART. 35 - Modalità organizzative del sub-ambito
- ART. 36 - Regolamento del sub-ambito
- ART. 37 - Principi generali di gestione
- ART. 38 - Principi in materia di personale
- ART. 39 - Principi di collaborazione
- ART. 40 - Segretario
- ART. 41 - Direttore
- ART. 42 - Responsabili del settore e dei servizi
- ART. 43 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione
- ART. 44 - Collaborazioni esterne

TITOLO IV - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

- ART. 45 - Principi generali
- ART. 46 - Strumenti di programmazione
- ART. 47 - Statuto della governance
- ART. 48 - Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 49 - Finanze dell'Unione
- ART. 50 - Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione
- ART. 51 - Gestione finanziaria
- ART. 52 - Il Revisore contabile
- ART. 53 - Affidamento del servizio di Tesoreria

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- ART. 54 - Principi generali
- ART. 55 - Albo Pretorio
- ART. 56 - Trasparenza
- ART. 57 - Accesso agli atti
- ART. 58 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
- ART. 59 - Istanze e proposte

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 61 - Atti regolamentari
- ART. 61 - Norme transitorie
- ART. 62 - Continuità Amministrativa
- ART. 63 - Effetti dello Statuto e costituzione dell'Unione

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1**ISTITUZIONE DELL'UNIONE – DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE**

- 1) In attuazione del TU sull'ordinamento degli enti locali e delle leggi regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 116 del 19.06.2013 relativo allo scioglimento della preesistente Comunità Montana dell'Appennino Reggiano ed alla regolazione dei conseguenti aspetti successori, è costituita tra i Comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Vetto, l'**UNIONE MONTANA DEI COMUNI "DELL'APPENNINO REGGIANO"**, di seguito denominata "Unione".
- 2) L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione; viene costituita inoltre ai fini della valorizzazione e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione. In particolare, l'Unione montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano subentra a titolo universale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano estinta per effetto del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 116 del 19.06.2013, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
- 3) L'Unione è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
- 4) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 5) L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Castelnovo ne' Monti. I suoi organi possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al precedente comma.
- 6) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.
- 7) L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti da regolamento.
- 8) L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2**STATUTO E REGOLAMENTI**

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato e modificato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 32 comma 6 del D.l.vo 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità

previste per l'approvazione dello Statuto stesso.

- 3) L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
- 2) Lo scioglimento dell'Unione – nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione entro 30 giorni dall'adozione dell'ultima delibera consiliare, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione della delibera di recepimento del Consiglio dell'Unione;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
- 3) A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
- 4) Contestualmente a quanto disposto dal comma 3 le funzioni e servizi già di competenza della Comunità Montana Appennino Reggiano sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE

- 1) I Comuni facenti parte dell'ambito ottimale "Appennino Reggiano", che non hanno deliberato l'adesione all'Unione, potranno successivamente aderire alla stessa con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
- 2) L'adesione dei suddetti Comuni non è subordinata alla espressa modifica del presente statuto approvato dai Consigli dei Comuni già aderenti e si perfeziona con la deliberazione del Consiglio dell'Unione di recepimento e di contestuale modifica dello statuto. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di adozione della deliberazione del Consiglio dell'Unione.
- 3) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, non inclusi nell'ambito ottimale "Appennino Reggiano", qualora normativamente consentita, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del recepimento delle modifiche, approvata dal Consiglio dell'Unione.
- 4) E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata; conseguentemente la possibilità di

recedere dall'Unione è prevista solo in caso di passaggio ad altra Unione o in altre ipotesi consentite dalla legge. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.

- 5) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal 1° gennaio del secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
- 6) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
- 7) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
- 9) Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina .

ART. 5 FINALITA', FUNZIONI E COMPITI DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
 - a) Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - b) Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - c) Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.
 - d) Funzioni e Servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana;
A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.
- 2) L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
 - a) promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
 - b) migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - c) garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
 - d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future.
 A tal fine l'Unione:
 - a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
 - b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei

- singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
- c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;
 - d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione E-R o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
 - e) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
 - f) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
 - g) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento.
 - h) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.
- 3) L'Unione è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.
 - 4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
 - 5) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
 - 6) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.
 - 7) Eventuali acquisizione di immobili, partecipazione a società di capitali, contrazione di mutui, prestazione di garanzie di qualsiasi tipo, emissione di prestiti obbligazionari devono essere approvate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

ART. 6

FUNZIONI DELL'UNIONE CONFERITE DAI COMUNI

- 1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
- 2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
- 3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
- 4) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione con le modalità di cui all'articolo 7 sono elencate **nell'allegato "B"** del presente Statuto, ferma

restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.

- 5) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.
- 6) In applicazione del comma 3 bis dell'art. 7 della LR 21/2012, gli obblighi di cui al comma 3 del medesimo articolo concernente l'esercizio in forma associata di alcune funzioni fondamentali, sono sospesi fino al termine del procedimento di fusione dei comuni che entro il 31.10.2013 abbiano formalmente approvato e trasmesso, ai sensi della L.R. 8.7.1996 n.24, istanza alla Giunta Regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione dei comuni stessi.

ART. 7

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
- 2) Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano, a maggioranza assoluta, le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - le modalità di recesso.
- 3) Il conferimento delle funzioni deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
- 4) A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE
--

ART. 8
GLI ORGANI DI GOVERNO

- 1) Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 5) In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
- 7) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
- 8) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal Testo unico, laddove compatibili.
- 9) L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

ART. 9
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

- b) i regolamenti ad eccezione di quelli in materia di personale;
 - c) l'Accordo di Programma e i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro di cui alla L.R. 2/2004;
 - d) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - e) programmi annuali per il conferimento di incarichi esterni;
 - f) convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - h) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Unione a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - i) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - j) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - k) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - l) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale o di altri funzionari;
 - n) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - o) la nomina del Revisore contabile.
- 3). Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 10 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da due rappresentanti per ciascun Comune. I Consigli Comunali eleggono con il sistema del voto limitato un consigliere di maggioranza, che può essere il sindaco, e uno di minoranza. Nel Consiglio così costituito il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto, così che, sul monte delle quote assegnate al Consiglio, 2/3 sono detenute dai Consiglieri di maggioranza (2 per ciascuno) e 1/3 sono detenute dai Consiglieri di minoranza (1 per ciascuno).
- 2) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal Commissario.
- 3) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART. 11
ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale.
- 3) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 4) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Consigliere più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 15.
- 5) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 6) I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
- 7) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 12
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

ART. 13
GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 14
INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili e successive norme integrative..
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, da comunicare al Presidente dell'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
- 5) Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 6) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 15
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Consigliere più anziano secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
- 3) Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente dell'Unione.

ART. 16
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni a tali adempimenti provvede il Consigliere anziano di età.

- 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito tramite PEC all'indirizzo messo a disposizione dall'Unione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione con qualsiasi mezzo utile ed efficace.
- 3) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
- 4) Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
- 5) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 17

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 9 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

ART. 18

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
- 2) Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, soprattutto con riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
- 3) Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 19

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 20
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione ivi compreso il Presidente. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione ivi compreso il Presidente.
- 2) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, salvo i casi già previsti per legge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione con l'assistenza di tre Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica; altrimenti dal Consigliere più anziano di età.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 21
VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 22
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.

ART. 23
VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri previsti per legge.
- 2) I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

ART. 24
COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella Deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
- 2) Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

ART. 25
GRUPPI CONSILIARI

- 1) In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.
- 2) Due o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.
- 3) Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.
- 4) Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente dell'Unione.
- 5) I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.
- 6) Nella seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
- 7) Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
- 8) E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

ART. 26
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
- 2) I Sindaci hanno la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.
- 3) Nei casi di incompatibilità del Sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, fa

parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa.

- 4) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 27 INDENNITA' E RIMBORSI

- 1) Agli Assessori e al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto Sindaci dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

ART. 28 COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei responsabili dei servizi;
 - ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
- ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
- 3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
- 4) Se l'Unione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/1004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

ART. 29 IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- 3) Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario. Sovrintende le attività del Segretario.
- 4) Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle

deleghe ricevute.

- 5) Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 6) Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
- 7) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
- 8) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 9) Il Presidente deve essere necessariamente componente del Consiglio.

ART. 30 IL VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
- 2) Il Vicepresidente deve essere necessariamente componente del Consiglio.

ART. 31 ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti della stessa tra i Sindaci dei Comuni associati, con atto d'indirizzo che precede l'elezione del Presidente. Nelle more dell'elezione funge da Presidente il Consigliere più anziano di età.
- 2) Il Presidente è eletto sulla base di un documento programmatico sottoscritto da 1/3 dei consiglieri assegnati e dura in carica due anni.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
- 5) Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, di una mozione, sottoscritta da 1/3 dei Consiglieri, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

**ART. 32
RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

- 1) Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2) Ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 3) I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

**ART. 33
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

- 1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 2) Con regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, l'Unione disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle ~~teene~~ strutture organizzative;
 - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) le competenze del Segretario Generale, dei responsabili dei settori e dei servizi;
 - d) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - e) i casi di incompatibilità;
 - f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

**ART. 34
SUB-AMBITI**

- 1) Il territorio dell'Unione può essere articolato in sub-ambiti organizzativi, in funzione delle diverse caratteristiche delle aree territoriali di appartenenza di ciascun comune. Ciascun comune può far parte di un solo sub ambito.
- 2) La delimitazione territoriale e la composizione dei sub-ambiti sono stabiliti con apposito atto del Consiglio dell'Unione approvato con la maggioranza delle quote di voto assegnate. Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun sub-ambito è approvata dal Consiglio dell'Unione con la stessa maggioranza, su richiesta dei Comuni interessati o previa loro consultazione.
- 3) Il sub-ambito rappresenta un livello organizzativo per l'esercizio associato di funzioni e di servizi dell'Unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività

ricollegabili al sub-ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione facendo salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo ad essa.

- 4) Le Funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub-ambiti territoriali di riferimento.
- 5) Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

ART. 35 MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SUBAMBITO

- 1) All'interno di ciascun sub-ambito può essere prevista la costituzione dei seguenti organi:
 - Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito (Conferenza di sub ambito);
 - Presidente di sub-ambito eletto dalla Conferenza dei Sindaci.
- 2) Alle Conferenze di sub-ambito, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte della Unione, con riferimento allo specifico ambito territoriale di riferimento. Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale reiezione di proposte e pareri espressi dalle Conferenze di sub-ambito su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del sub-ambito medesimo.
- 3) Le Conferenze di sub-ambito, nell'ambito del proprio territorio, promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi del territorio.
- 4) La Conferenza di sub-ambito ha la facoltà di sottoporre agli organi dell'Unione proposte di deliberazione per la loro approvazione.

ART. 36 REGOLAMENTO DEL SUB-AMBITO

- 1) Con apposito regolamento sono definiti:
 - le modalità per l'istituzione del sub-ambito e le articolazioni organizzative del subambito;
 - le nomine e il funzionamento degli organi;
 - le competenze del Presidente e della Conferenza dei sindaci del sub-ambito;
 - la facoltà per il Consiglio dell'Unione di quantificare annualmente le risorse da assegnare ai singoli sub-ambiti per l'insieme degli interventi e dei servizi che fanno capo agli stessi, secondo un modello distributivo che tenga conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici e che deve assicurare anche funzioni perequative e di riequilibrio.
- 2) Per le funzioni ed i servizi aventi articolazione territoriale, potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane, strumentali e di controllo, attraverso la predisposizione di appositi centri di costo, nell'ambito del bilancio e degli strumenti di programmazione e gestione dell'Unione.
- 3) Alle articolazioni territoriali si applicano i principi organizzativi di cui al Titolo successivo.

ART. 37
PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 2) Ai responsabili dei settori e dei servizi spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati.
- 4) Nel rispetto della normativa vigente spetta ai responsabili la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
- 5) L'opera dei responsabili è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito regolamento che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
- 6) Quando il livello dei risultati conseguiti da un ufficio, sia nell'organizzazione del lavoro che nell'attività, risulti inadeguato, il Presidente, con parere obbligatorio del Segretario, contesta al dirigente i risultati rilevati con atto scritto, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, attiva un procedimento di responsabilità amministrativa disciplinato dal regolamento.

ART. 38
PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
- 2) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 3) Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità.
- 5) Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
- 6) Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
- 7) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 39 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
- 3) Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
- 4) I Segretari dei Comuni partecipanti e il Segretario dell'Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 40 SEGRETARIO

- 1) L'Unione ha un Segretario dell'Ente che è il più elevato organo burocratico dell'Ente e titolare della funzione apicale dell'Ente. Al Segretario compete la gestione giuridica amministrativa dell'Ente; tutela la legittimità dell'azione amministrativa.
- 2) Il Segretario è nominato preferibilmente tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione.
- 3) Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnatigli.
- 4) Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente, oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto nell'ambito delle funzioni di direzione:
 - cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di programmazione dell'Ente tra cui il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e i Piani annuali operativi coadiuvando gli organi preposti all'adozione;
 - sovrintende la gestione economica finanziaria dell'Ente e predispone la proposta del Piano Esecutivo di Gestione;
 - sovrintende la corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e definendo le proposte e gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
 - sovrintende l'attività istituzionale dell'Ente coadiuvando gli organi preposti nella redazione dei Regolamenti e delle modifiche statutarie;
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e responsabili apicali, ne promuove e coordina l'attività per attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi ed assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa;

- determina, informando le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente;
 - partecipa alle riunioni degli organi collegiali curandone la verbalizzazione;
 - roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti;
 - verifica e controlla l'attività dei responsabili apicali con potere sostitutivo di avocazione, previa diffida, in caso di inerzia degli stessi;
 - effettua la contestazione degli addebiti e l'adozione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti per quanto di competenza e rilascia le autorizzazioni delle missioni, delle prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi agli stessi.
 - predisporre il Piano degli obiettivi e della performance di cui all'articolo 108 del D.vo 267/2000.
- 5) In caso di assenza del Segretario che possa pregiudicare l'attività dell'Ente il Presidente può assegnare le funzioni anche ad altro dipendente dell'Ente.

ART. 41 DIRETTORE

- 1) L'Unione può istituire la figura del Direttore Generale.
- 2) Il Direttore generale viene nominato ed incaricato con apposito provvedimento dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta.
- 3) Il Direttore generale svolge le funzioni attribuitegli dall'ordinamento degli enti locali.
- 4) Le funzioni di Direttore generale possono essere affidate ad un Direttore generale o ad un dipendente apicale in servizio presso uno dei comuni dell'Unione o assegnate al Segretario generale o ad un dirigente dell'Unione. Resta ferma, ove necessaria, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza.

ART. 42 RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

- 1) Ciascun settore e servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal Segretario.

ART. 43 INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

ART. 44 COLLABORAZIONI ESTERNE

- 1) La Giunta, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai dirigenti, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono

essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica alle prestazioni richieste.

TITOLO IV ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 45
PRINCIPI GENERALI

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.
- 2) L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

ART. 46
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- 1) Oltre agli strumenti previsionali-contabili espressamente previsti dalla legge, l'Unione si avvale degli strumenti di programmazione specificatamente disciplinate dalla singole norme di settore relativamente alle funzioni conferite, in particolare con riferimento alla normativa nazionale e regionale attuativa dell'art. 44, comma 2, della Costituzione, in materia di tutela e promozione della montagna.
- 2) In particolare sono strumento di programmazione:
 - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004;
 - i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro, disciplinati dalle normative regionali;
 - i Progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
- 3) All'Unione si applicano le disposizioni in materia di controlli interni previsti dalle disposizioni in materia di enti locali.

ART. 47
STATUTO DELLA GOVERNANCE

- 1) Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
- 2) Sono assegnati agli organi politici comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione. In tale ottica, le principali atti dell'Unione vengono preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni - fermo restando l'assetto formale delle competenze illustrato nel presente Statuto.
- 3) Possono essere istituiti inoltre gli organismi di coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di seguito indicati, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni:
 - l'assemblea generale dei consiglieri per convocare simultaneamente tutti i consigli comunali, al fine di esaminare annualmente le linee di andamento dei programmi dell'Unione e individuare i principali correttivi da apportare;

- l'assemblea delle giunte comunali per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e le altre questioni individuate dalla Giunta dell'Unione.
 - il coordinamenti degli assessori comunali sulle tematiche di competenza, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze.
- 4) Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

ART. 48

PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
- 6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'
--

ART. 49

FINANZE DELL'UNIONE

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2) L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, nel regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.
- 3) Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
- 4) L'unione svolge le funzioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.

- 5) Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

ART. 50
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- 1) Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione entro i termini previsti per i Comuni partecipanti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione finanziaria.
- 2) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna. Il Bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

ART. 51
GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale con il Programma Annuale Operativo, l'Accordo Quadro e i progetti speciali integrati.
- 4) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo dell'Unione.
- 5) I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.
- 6) Annualmente il Consiglio con l'approvazione del Bilancio di previsione determina, sentiti i Comuni membri, la quota di compartecipazione alle spese generali dell'Unione di ciascun Comune.

ART. 52
IL REVISORE CONTABILE

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei Conti, secondo la disciplina vigente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi degli Uffici.
- 3) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 53
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 54
PRINCIPI GENERALI

- 1) L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 55
ALBO PRETORIO

- 1) L'Unione ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
- 3) Per una migliore e più funzionale organizzazione delle gestioni associate la Giunta può istituire apposito albo pretorio presso le sedi decentrate dell'Unione o dei Comuni.

ART. 56
TRASPARENZA

- 1) L'Unione impronta la propria attività al principio di trasparenza nel rispetto della normativa vigente in materia, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
- 2) L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
- 3) L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.

- 4) L'Unione assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

ART. 57
ACCESSO AGLI ATTI

- 1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
- 2) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3) L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 58
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- 2) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 59
ISTANZE E PROPOSTE

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per le relative istruttorie.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI
--

ART. 60
ATTI REGOLAMENTARI

- 1) Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso l'estinta Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.
- 2) Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento consiliare vigente presso l'estinta Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.

ART. 61
NORME TRANSITORIE

- 1) A garanzia della continuità amministrativa, in sede di costituzione dell'Unione, fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 23, i relativi poteri e le relative facoltà sono esercitate dal Presidente della estinta Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.

- 2) La prima adunanza del Consiglio, una volta entrato in vigore il presente Statuto, è convocata dal Presidente della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano. Tale adunanza è presieduta dal Presidente della estinta Comunità Montana fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
- 3) Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

ART. 62 CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

- 1) L'estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano ha effetto dalla data di insediamento degli organi dell'Unione e comunque non oltre l'1.1.2014.
- 2) In considerazione che l'Unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana dell'Appennino Reggiano l'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla medesima Comunità Montana.
- 3) Restano in vigore tutti gli atti di organizzazione della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano sino alla modifica degli stessi.
- 4) Le convenzioni (**allegato A**) in essere tra i Comuni di Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo, facenti parte della soppressa Comunità Montana dell'Appennino Reggiano ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

ART. 63 EFFETTI DELLO STATUTO E COSTITUZIONE DELL'UNIONE

- 1) La costituzione dell'Unione decorre dalla data di insediamento del suo Consiglio e comunque dalla data dell'1.1.2014.
- 2) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 3) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 4) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 5) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 6) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

Allegato B Statuto Unione

Gestione del personale
Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione unificata dell'ufficio progettazione, appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti
Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government
Viabilità, circolazione, manutenzione strade, illuminazione e servizi connessi
Attività istituzionali
Gestione del territorio, Catasto, Urbanistica, Pianificazione, Verde pubblico, Edilizia privata, ERP
Funzioni di polizia municipale e di protezione civile
Funzioni culturali e ricreative, Biblioteche, musei e pinacoteche
Funzioni attinenti il settore sociale e socio sanitario
Funzioni attinenti lo sviluppo economico, Suap, attività Produttive, Turismo
Funzioni di istruzione pubblica, trasporto scolastico e mense, servizi per l'infanzia

COMUNE DI CESENA (FORLÌ-CESENA)

Statuto dell'Unione dei Comuni "Valle Savio" (Forlì-Cesena)



STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- | | |
|---|----------------------------------|
| – Consiglio Comunale di Bagno di Romagna | del. N. 62 del 29.11.2013 |
| – Consiglio Comunale di Cesena | del. N. 78 del 12.12.2013 |
| – Consiglio Comunale di Mercato Saraceno | del. N. 69 del 14.11.2013 |
| – Consiglio Comunale di Montiano | del. N. 37 del 14.11.2013 |
| – Consiglio Comunale di Sarsina | del. N. 69 del 14.11.2013 |
| – Consiglio Comunale di Verghereto | del. N. 64 del 28.11.2013 |

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti e inviati al Ministero dell'interno ai fini previsti dall'art. 6 TUEL.

I N D I C E

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Istituzione dell'Unione - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone

ART. 2 - Statuto e Regolamenti

ART. 3 - Durata e scioglimento dell'Unione

ART. 4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

ART. 5 - Finalità - Funzioni e compiti dell'Unione

ART. 6 - Funzioni dell'Unione conferite dai Comuni

ART. 7 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

TITOLO II° - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8 - Gli Organi di governo

IL CONSIGLIO

ART. 9 - Competenze del Consiglio

ART. 10 - Composizione del Consiglio

ART. 11 - Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri

ART. 12 - Diritti e doveri del Consigliere

ART. 13 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

ART. 14 - Incompatibilità a Consigliere dell'Unione - Cause di decadenza

ART. 15 - Prima seduta del Consiglio e Presidenza

ART. 16 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

ART. 17 - Disciplina delle sedute

ART. 18 - Votazioni

ART. 19 - Commissioni consiliari

ART. 20 - Gruppi consiliari

LA GIUNTA

ART. 21 - Composizione della Giunta

ART. 22 - Competenze della Giunta

IL PRESIDENTE

ART. 23 - Il Presidente

ART. 24 - Il Vicepresidente

ART. 25 - Elezione e surrogazione del Presidente

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 26 - Rapporti tra organi politici e dirigenza

ART. 27 - Principi generali di organizzazione

ART. 28 - Sub ambiti

ART. 29 - Conferenza dei Sindaci di sub ambito

ART. 30 - Articolazione degli uffici e dei servizi in sub ambiti

ART. 31 - Principi generali di gestione

ART. 32 - Principi in materia di personale

ART. 33 - Principi di collaborazione

ART. 34 - Segretario / Direttore Generale

ART. 35 - Responsabili dei settori e dei servizi

ART. 36 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

TITOLO IV° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 37 - Principi generali

ART. 38 - Strumenti di programmazione

- ART. 39 - Accordo quadro per lo sviluppo della montagna
ART. 40 - Programmi annuali operativi attuativi dell'accordo quadro
ART. 41 - Progetti speciali integrati
ART. 42 - Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 43 - Finanze dell'Unione
ART. 44 - Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione
ART. 45 - Gestione finanziaria
ART. 46 - Organo di Revisione contabile
ART. 47 - Affidamento del servizio di Tesoreria

TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- ART. 48 - Principi generali
ART. 49 - Informazione e trasparenza
ART. 50 - Accesso ai documenti amministrativi
ART. 51 - Accesso civico
ART. 52 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
ART. 53 - Istanze, petizioni e proposte

TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 54 - Atti regolamentari
ART. 55 - Il Presidente temporaneo
ART. 56 - Continuità Amministrativa
ART. 57 - Effetti dello Statuto e costituzione dell'Unione

ALLEGATO "A" - art. 6 co. 4

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI
--

ART. 1
ISTITUZIONE DELL'UNIONE – DENOMINAZIONE, SEDE,
STEMMA E GONFALONE

- 1) In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 122 del 25.06.2013 relativo allo scioglimento della preesistente Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate ed alla regolazione dei conseguenti aspetti successivi, nonché dell'atto costitutivo sottoscritto in data 24 gennaio 2014 dai Sindaci dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, è costituita tra i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto l'**Unione dei Comuni "Valle del Savio"**, di seguito denominata "Unione".
- 2) L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione. L'Unione esercita anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art. 44, 2 co, della Costituzione. In particolare, l'Unione dei Comuni "Valle del Savio" subentra a titolo universale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, come risultanti dal Piano di successione, adottato ai sensi dell'art. 11 della L. R. n. 21/2012, intestati alla soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, istituita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 42 del 27.02.2009, trasformata in Unione di Comuni ai sensi Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 122 del 25.06.2013, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
- 3) L'Unione è un Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinati, i principi di cui al commi 4 e 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 5) L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Cesena. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.

- 6) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione dei Comuni "Valle del Savio" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.
- 7) L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
- 8) L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 32 comma 6 del D.lgs 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
- 3) L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ART. 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
- 2) Lo scioglimento dell'Unione – nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - la destinazione delle risorse patrimoniali, strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;

- 3) A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
- 4) Contestualmente a quanto disposto dal comma 3 le funzioni e servizi già di competenza della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate" sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

ART. 4

ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE

- 1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
- 2) L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
- 3) E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata; conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista per i Comuni montani solo in caso di passaggio ad altra Unione. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
- 4) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di recesso a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente che ha receduto.
- 5) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti e degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
- 6) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

- 7) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
- 8) Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina .

ART. 5

FINALITA', FUNZIONI E COMPITI DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
 - a) Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - b) Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - c) Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.
 - d) Funzioni e Servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana;

A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del T.U.E.L e delle Leggi Regionali in materia.

- 2) L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
 - a) promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
 - b) migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - c) garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
 - d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;

A tal fine l'Unione:

- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
- b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
- c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;

- d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione E-R o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
 - e) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
 - f) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
 - g) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento.
 - h) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.
- 3) L'Unione è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.
- 4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
- 5) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
- 6) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 6

FUNZIONI DELL'UNIONE CONFERITE DAI COMUNI

- 1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
- 2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni

- di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
- 3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
 - 4) L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in fase di prima costituzione dell'Unione, che corrisponde alle funzioni e/o servizi già delegati dai Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, alla soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate a cui l'Unione subentra ai sensi del Piano di successione, adottato ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 21/2012, è indicato nell'allegato "A" del presente Statuto.
 - 5) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione, con le modalità di cui all'articolo 7, sono elencate dall'articolo 14, comma 27 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché dall'art. 7 co. 3 della Legge Regionale 21/2012, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.
 - 6) L'elenco delle funzioni e servizi conferiti all'Unione per l'esercizio in forma associata per tutti i Comuni aderenti, ai sensi dell'art.7 della L.R. 21/2012, in sede di prima applicazione è il seguente:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - b. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - c. sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4;
 - d. sistemi informatici e tecnologie dell'informazione, come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto- legge n. 78 del 2010.
 - 7) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.
 - 8) Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.

ART. 7

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
- 2) Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano, a maggioranza assoluta, le relative convenzioni, che devono prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese e delle entrate;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - le modalità di recesso.
- 3) Il conferimento delle funzioni, di norma, può essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
- 4) A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II° GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8 GLI ORGANI DI GOVERNO

- 1) Gli organi di governo dell'Unione sono:
- il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti, salvo quanto previsto dall'art. 11 co. 4. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.

- 5) In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
- 7) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate solo eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
- 8) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal TUEL, laddove compatibili.
- 9) L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

IL CONSIGLIO

ART. 9 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli Comunali nelle materie conferite.
- 2) Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alle competenze del Consiglio Comunale per quanto si riferisce alle funzioni e ai servizi conferiti all'unione e da essa gestiti. Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art. 42 del TUEL .
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 10 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto da tre consiglieri per ciascun Comune nel rispetto del principio della parità di accesso del genere meno

rappresentato. I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono due consiglieri per singolo Comune con il sistema del voto limitato in modo da garantire che uno dei consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare. I Sindaci dei Comuni dell'Unione sono membri di diritto.

- 2) Nel Consiglio così costituito ciascun Consigliere dispone di 1 voto ad eccezione dei rappresentanti del Comune di Cesena che dispongono di 5 voti ciascuno, così che, sul monte delle quote assegnate al Consiglio, 2/3 sono detenute dai Consiglieri di maggioranza e 1/3 sono detenute dai Consiglieri di minoranza.
- 3) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal Commissario
- 4) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART. 11
ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E
DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
- 3) In sede prima costituzione del Consiglio dell'Unione si applicano le modalità di nomina e i termini previsti dal co. 3 art. 9 L.R. 21/2012
- 4) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione. In tal caso i componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, decadono dalla carica.

- 5) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, nei termini di cui al co.1, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 6) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 15.
- 7) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 12
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

ART. 13
GARANZIA DELLE MINORANZE
E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti assegnati dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

- 3) L'Unione garantisce adeguate forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e confronto

ART. 14

INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

- 1) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
- 2) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili e successive norme integrative..
- 3) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi al Presidente dell'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
- 4) Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 5) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 15

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO E PRESIDENZA

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco più anziano secondo l'età entro 10 giorni, decorrenti dal ricevimento dell'ultima comunicazione di avvenuta elezione dei rappresentanti dei Comuni membri.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Sindaco più anziano di età.
- 3) Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente dell'Unione.
- 4) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento e successivamente procede alla elezione del Presidente secondo le modalità di cui al successivo art.25.

ART. 16

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai Consiglieri, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente

Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 17
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione ivi compreso il Presidente che rappresentino la metà dei voti assegnati al Consiglio.
- 2) Le sedute sono pubbliche salvo i casi disciplinati dal Regolamento.
- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 18
VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dal presente Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 19
COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel rispetto del principio della parità di accesso, nel suo seno commissioni permanenti o temporanee

con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella Deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.

- 2) Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

ART. 20 GRUPPI CONSILIARI

- 1) In seno al Consiglio sono costituiti Gruppi Consiliari.
- 2) Due o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.
- 3) Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.
- 4) Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente dell'Unione.
- 5) I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.
- 6) Entro 30 giorni successivi alla seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
- 7) Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
- 8) E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

LA GIUNTA

ART. 21 COMPOSIZIONE

- 1) La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
- 2) I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri, da un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione, scelto tra i propri assessori.

- 3) I Sindaci possono essere sostituiti in caso di loro incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 Aprile 2013, n. 39, da un assessore con delega.
- 4) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco o di assessore delegato nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 22 COMPETENZE

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale e dei dirigenti;
 - ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
- 3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti dalla legge.
- 4) Essendo l'Unione coincidente con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/1004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

IL PRESIDENTE

ART. 23 IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni garantendo la

coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.

- 3) Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario. Sovrintende le attività del Segretario – Direttore.
- 4) Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativo dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
- 5) Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 6) Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni membri.
- 7) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
- 8) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti

ART. 24 IL VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 25 ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei voti assegnati tra i Sindaci dei Comuni associati e dura in carica per l'intero mandato amministrativo, fatta salva la possibilità per il Consiglio di stabilire a maggioranza assoluta dei voti assegnati, una durata più ridotta con atto d'indirizzo che precede l'elezione del Presidente.
- 2) Il Presidente è eletto sulla base di un documento programmatico.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
- 5) Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, di una mozione, sottoscritta da 1/3 dei Consiglieri, che rappresentino almeno 1/3 dei voti assegnati, che

contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

TITOLO III° ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
--

**ART. 26
RAPPORTI TRA ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURA**

- 1) Gli organi di governo dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2) Alla Dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 3) I rapporti tra organi di governo e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

**ART. 27
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

- 1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 2) Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) il Segretario;
 - d) la dirigenza;
 - e) i responsabili dei settori e dei servizi;
 - f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - g) i casi di incompatibilità;
 - h) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 28
Sub AMBITI

- 1) Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
- 2) Il sub ambito territoriale individuato in fase di prima attivazione è quello coincidente con i Comuni facenti parte della ex Comunità montana ed ha sede nel Comune di Bagno di Romagna
- 3) Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun sub-ambito sono approvate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei voti assegnati.
- 4) Il sub-ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell'Unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub-ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.
- 5) Le Funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub-ambiti territoriali di riferimento.
- 6) Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
- 7) Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

ART. 29
CONFERENZA DEI SINDACI DI SUB AMBITO

- 1) All'interno di ciascun sub ambito può essere prevista la costituzione della Conferenza dei Sindaci di sub-ambito composta dai Sindaci dei Comuni aderenti. Alle riunioni è permanentemente invitato a partecipare il Presidente dell'Unione.
- 2) La Conferenza dei Sindaci di sub ambito si riunisce presso la sede legale dell'Unione o anche in sede diversa purché ricompresa nel territorio del sub ambito.
- 3) Alle Conferenze dei Sindaci di sub ambito è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione, in relazione allo specifico ambito territoriale di riferimento. Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale rigetto di proposte e

pareri espressi dalle Conferenze dei Sindaci di sub-ambito su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del sub-ambito medesimo.

- 4) Le Conferenze dei Sindaci di sub ambito nel territorio di riferimento:
 - propongono agli organi dell'Unione gli indirizzi gestionali dei servizi dell'Unione in riferimento alle sole articolazioni direttamente ricollegate al sub ambito;
 - sottopongono agli organi dell'Unione le proposte di deliberazione;
 - promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi del territorio.
- 5) La Conferenza designa a maggioranza un Sindaco che svolge le funzioni di coordinamento denominato "Coordinatore d'ambito".
- 6) Il Coordinatore d'ambito:
 - convoca presiede la conferenza secondo le modalità previste dal regolamento;
 - propone al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, le deliberazioni;
 - concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative (uffici e dei servizi) del sub-ambito, se previste, dando impulso all'azione dell'apparato burocratico preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dalla "Conferenza dei Sindaci di sub ambito" vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
 - esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione all'ambito di riferimento.

ART. 30

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN SUB AMBITI

- 1) Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o per parte di esso.
- 2) Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi/ e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
- 3) Per le funzioni ed i servizi aventi articolazione territoriale, potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane, strumentali e di controllo, attraverso la predisposizione di appositi centri di costo, nell'ambito del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione dell'Unione.
- 4) La responsabilità gestionale dei servizi di sub ambito può essere affidata ad un dipendente individuato dalla Conferenza dei Sindaci.

- 5) Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

ART. 31 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 2) Ai responsabili spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
- 4) Nel rispetto della normativa vigente spetta ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.

ART. 32 PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
- 2) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 3) Il personale dipendente è **assegnato alla** dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità .
- 5) Il personale dipendente presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione, distaccato o comandato nella dotazione organica/**struttura organizzativa** dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
- 6) Per specifiche iniziative di collaborazione, L'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi

coinvolti, da e verso l'Unione.

- 7) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
- 3) Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
- 4) I Segretari degli Enti partecipanti e il Segretario dell'Unione, si coordinano tra loro assumendo ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 34 SEGRETARIO

- 1) L'Unione ha un Segretario Generale, scelto dal Presidente sentita la Giunta. L'incarico di Segretario è assegnato ad uno dei Segretari degli Enti da cui ha tratto origine l'Unione.
- 2) Al Segretario compete la gestione giuridico-amministrativa dell'Ente; tutela la legittimità dell'azione amministrativa .
- 3) Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è eventualmente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnatigli.

- 4) Il Segretario esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto e dai singoli regolamenti nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente.
- 5) In caso di assenza del Segretario il Presidente nomina il sostituto fra i Segretari di cui al co.1.
- 6) Al Segretario possono essere assegnate le funzioni di Direttore generale di cui all'art.108 TUEL.

ART. 35
RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

- 1) Ciascun settore e servizio, individuato dal regolamento, è affidato, a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del **Dirigente** responsabile del servizio l'incarico della sostituzione è attribuito con provvedimento del Presidente sentito il Segretario.

ART. 36
INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, **anche** al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

<p>TITOLO IV° ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI</p>

ART. 37
PRINCIPI GENERALI

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.
- 2) L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.

ART. 38
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- 1) Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
 - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
 - i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
 - i Progetti speciali integrati.

ART. 39
ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

- 1) L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.

ART. 40
PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

- 1) L'Accordo Quadro è attuato mediante Programmi Annuali Operativi.
- 2) I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

ART. 41
PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 42
PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.

- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
- 6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

°

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'
--

ART. 43
FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. L'unione svolge le funzioni di cui al precedente articoli 5 e 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.
4. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

ART. 44
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali per le quote di rispettiva competenza iscritti nel bilancio dell'unione. Eventuali contribuzioni a favore dell'Unione potranno essere considerati contabilmente nei rispettivi bilanci al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.
- 3) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
- 4) L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 45
GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina puntualmente l'insieme di norme che presiedono all'amministrazione economico finanziaria dell'Unione, finalizzate al mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio, alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, ovvero mutazioni qualitative del patrimonio dell'ente, A tal fine il regolamento di contabilità stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti di previsione, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.
- 3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo dell'Unione.
- 4) I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.

- 5) Annualmente il Consiglio prima dell'approvazione del Bilancio di previsione determina, sentiti i Comuni membri, la quota di compartecipazione ai costi generali dell'Unione di ciascun Comune calcolata sulla base di criteri definiti dallo stesso Consiglio

ART. 46
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Organo di Revisione dei Conti, secondo la disciplina di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2) L'Organo di Revisione dei Conti, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge o di incompatibilità sopravvenuta.
- 3) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Organo di Revisione dei Conti, e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'Organo di Revisione dei Conti, e quella degli Uffici.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di Revisione dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 47
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
--

ART. 48
PRINCIPI GENERALI

- 1) L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri,

- gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
- favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 49

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

- 1) L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi di trasparenza e accessibilità, informando la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali anche nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. n. 33/2013.
- 2) L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio, assicurando agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 3) L'Unione ha un suo Albo Pretorio on- line per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico e quelli prescritti per legge

ART. 50

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- 1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
- 2) Ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 è garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

ART. 51

ACCESSO CIVICO

- 1) Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- 2) La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente che non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza

dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa.

ART. 52
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- 2) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 53
ISTANZE E PROPOSTE

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per le relative istruttorie.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI
--

ART. 54
ATTI REGOLAMENTARI

- 1) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
- 2) Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso la soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate.
- 3) Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento consiliare vigente presso la soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate.

ART. 55
IL PRESIDENTE TEMPORANEO

- 1) A garanzia della continuità amministrativa, in sede di costituzione dell'Unione, fino all'elezione del Presidente, il Sindaco più anziano di età esercita in via temporanea e transitoria i relativi poteri e facoltà.

ART. 56
CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

- 1) In considerazione che l'Unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, l'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, così come risultanti dal Piano di successione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 21/2012, in capo alla Comunità Montana .
- 2) Restano in vigore tutti gli atti di organizzazione della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate sino alla modifica degli stessi.
- 3) Le convenzioni (allegato A) in essere tra i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, facenti parte della soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

ART. 57
EFFETTI DELLO STATUTO E COSTITUZIONE DELL'UNIONE

- 1) La costituzione dell'Unione decorre dalla data di approvazione del presente Statuto e dell'atto costitutivo.
- 2) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 3) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 4) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 5) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 6) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

Allegato "A" Statuto Unione dei Comuni "Valle del Savio" – Convenzioni	Comuni aderenti	Scadenza
Gestione associata del servizio di Polizia locale tramite l'istituzione del Corpo Intercomunale unico	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno –Verghereto	31 dicembre 2014
Gestione associata di funzioni di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale – istituzione dell'ufficio di piano e della commissione unica per la qualità architettonica e il paesaggio	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	25 marzo 2015
Gestione associata dei servizi informatici e telematici (S.I.A.)	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	25 marzo 2015
Gestione unificata degli interventi in materia di formazione professionale	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	14 settembre 2016
Gestione unificata degli interventi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	14 settembre 2016
Gestione unificata dell'Organismo Indipendente di Valutazione	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	14 settembre 2016
Gestione unificata del servizio di Protezione Civile	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	14 settembre 2016
Gestione in forma associata della centrale di committenza	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	15 maggio 2018
Gestione unificata della materia simica	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	21 gennaio 2020

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.